

DIRITTO PRIVATO, COMMERCIALE E AMMINISTRATIVOdi **FABIO SARTORI****Rischio di incompatibilità quando il commercialista sale in cattedra**

Tra supplenze, autorizzazioni e passaggi nell'Elenco Speciale, il nuovo Pronto Ordini ridisegna il confine tra docenza pubblica ed esercizio professionale, affidando agli Ordini il compito di inseguire una linea che cambia con il rapporto.

Il Pronto Ordini n. 37/2026 affronta la posizione dell'iscritto dipendente del Ministero dell'Istruzione con rapporto di lavoro a tempo determinato e individua il regime applicabile durante la supplenza e negli intervalli tra un incarico e il successivo. Il riferimento iniziale è l'art. 4, c. 3 D.Lgs. 139/2005, che preclude l'iscrizione nell'Albo a chi, in base all'ordinamento applicabile, non può esercitare una libera professione. Su questa base il Consiglio nazionale richiama la disciplina generale del pubblico impiego e la deroga prevista per il rapporto a tempo parziale non superiore al 50%.

Durante la vigenza dell'incarico il docente precario è considerato incompatibile con l'esercizio della professione, salvo che ricorra l'ipotesi di tempo parziale. In presenza della causa ostativa, l'interessato può chiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi dell'art. 34, c. 8 D.Lgs. 139/2005. Non si tratta di un effetto automatico. Il provvedimento presuppone una domanda dell'iscritto e una valutazione dell'Ordine fondata sulla situazione documentata.

Il chiarimento assume particolare rilievo nei periodi di interruzione tra due supplenze. Quando l'incarico precedente è effettivamente cessato e non sussistono ulteriori cause di incompatibilità, viene meno il presupposto che giustifica la permanenza nell'Elenco Speciale. La semplice possibilità di una futura riassunzione non equivale a un rapporto di pubblico impiego ancora in essere. La posizione ordinistica deve pertanto essere ricostruita sulla base della persistenza del vincolo lavorativo e non della mera successione cronologica degli incarichi.

La fattispecie richiede tuttavia un **coordinamento con l'art. 508, c. 15 D.Lgs. 297/1994.** La disposizione consente al personale docente di esercitare una libera professione previa autorizzazione del dirigente scolastico, purché l'attività non pregiudichi l'assolvimento della funzione e risulti compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. La verifica non può quindi arrestarsi alla sola esistenza del rapporto a tempo determinato. Devono essere considerate anche la misura dell'impegno, l'articolazione dell'orario e l'eventuale autorizzazione specificamente riferita alla professione di dottore commercialista.

Sul piano applicativo, l'Ordine è chiamato a svolgere **un'istruttoria puntuale.** Occorre acquisire la documentazione sul rapporto di lavoro, accertarne il regime temporale e verificare se l'autorizzazione sia stata richiesta e rilasciata. Nei periodi intermedi deve essere provata l'effettiva cessazione dell'incarico, mentre ogni modifica delle condizioni originarie impone un nuovo esame. L'accertamento non è meramente formale, poiché incide sulla permanenza nell'Albo ordinario e sull'eventuale accesso all'Elenco Speciale.

Anche l'iscritto deve comunicare tempestivamente le circostanze capaci di modificare la propria condizione, evitando che la posizione formale resti disallineata rispetto alla concreta possibilità di esercizio. L'Ordine, a sua volta, deve adottare provvedimenti motivati e coerenti con la documentazione disponibile, senza trasformare l'alternanza delle supplenze in un automatismo amministrativo.

Il punto decisivo è la **corretta qualificazione di ciascun periodo.** Durata dell'incarico, percentuale di impiego, autorizzazione ed effettiva cessazione non operano come elementi isolati, ma compongono un'unica verifica. Solo il loro esame congiunto consente di evitare che l'Albo ordinario accolga chi non può esercitare o che l'Elenco Speciale trattenga chi ha recuperato la compatibilità.

Il confine tra esercizio professionale e incompatibilità, dunque, non è una linea immobile tracciata una volta per tutte. È una soglia che si sposta con l'evoluzione concreta del rapporto e che deve essere riconosciuta nel momento esatto in cui cambia. È in quel passaggio che la vigilanza ordinistica cessa di essere un adempimento e diventa tutela effettiva dell'identità professionale.